



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

All'Ufficio di Gabinetto
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Al Segretariato Generale
segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Alla Direzione generale delle istituzioni della
formazione superiore
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Alla Direzione generale degli ordinamenti della
formazione superiore e del diritto studio
dgordinamenti@pec.mur.gov.it

Alla Direzione generale della ricerca
dgricerca@pec.mur.gov.it

Alla Direzione generale
dell'internazionalizzazione e della comunicazione
dginternazionalizzazione@pec.mur.gov.it

Alla Direzione Generale Unità
di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR
dgpnr@pec.mur.gov.it

e.p.c., Alle OO.SS.

OGGETTO: Indicazioni in materia di lavoro agile per i dipendenti affetti da condizione di fragilità. Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n.52. Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.119 del 23 maggio 2022.

Si rendono noti gli aspetti relativi alla disciplina del lavoro in modalità agile per i dipendenti in condizione di fragilità, sulla base delle previsioni di cui al Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, come convertito dalla Legge 19 maggio 2022, n.52.

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma
Indirizzo PEO: dgbss@mur.gov.it
Pec: dgbss@postacert.istruzione.it
Tel. 06 97727932



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

In particolare, nell'ambito degli interventi regolati dal provvedimento, all'art.10 del D.L. n. 24 del 2022, è stato aggiunto il *comma 1-bis* che prevede, esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità - così come individuate con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in L. n. 11/2022 - la proroga al 30 giugno 2022 della la disciplina dettata dall'art. 26, commi 2¹, Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.

Inoltre, ai sensi del nuovo comma *1-ter* dell'art. 10 del decreto legge n. 24, fino al 30 giugno 2022 sono prorogate le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito (si tratta dei lavoratori fragili, vale a dire dei dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104).

¹ L'art. 26, comma 2, D. L. 18/2020 stabilisce quanto segue. *“Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”.*

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma

Indirizzo PEO: dgbss@mur.gov.it

Pec: dgbss@postacert.istruzione.it

Tel. 06 97727932



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Pertanto, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

La condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, come detto, deve necessariamente essere certificata dai competenti organi medico-legali.

Per i dipendenti affetti da tali stati di salute, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Inoltre, sempre in sede di conversione del citato art.10, è stata disposta la proroga fino al 31 luglio 2022 di quanto previsto dall'art.83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022), concernente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Si invita a dare massima diffusione alla presente comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Lo Surdo

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma

Indirizzo PEO: dgpss@mur.gov.it

Pec: dgpss@postacert.istruzione.it

Tel. 06 97727932